

**L.R. 3 ottobre 2022, n. 14:** “Norme in materia di sostegno ai carnevali storici” – Oggetto assembleare n. 5331/2022

**SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo della legge regionale approvata  
dall’Aula in data 27 settembre 2022**

## **RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**

Con la presente legge si intende intervenire a sostegno dei carnevali storici regionali, al fine di valorizzare adeguatamente ed in maniera continuativa tali manifestazioni. I carnevali, quali espressione di identità territoriale delle comunità residenti, contribuiscono infatti a tenere vive le tradizioni storiche regionali in un contesto di valorizzazione della cultura popolare e ambiscono a coinvolgere diverse realtà cittadine, che partecipano attivamente alla sua organizzazione e realizzazione. Tali eventi, noti anche a livello regionale e nazionale, contribuiscono peraltro a realizzare un importante circuito culturale e commerciale: non solo vengono coinvolte moltissime associazioni ed organizzazioni, ma questi eventi sono in grado di far confluire un vasto pubblico, a beneficio delle strutture ricettive e degli esercizi commerciali della zona.

Inoltre, tramite la presente legge è prevista l'istituzione di un Albo dei Carnevali storici regionali in cui potranno essere iscritti i carnevali storici caratterizzati da rilevante valore storico e culturale, che si svolgano sul territorio regionale e che vantino almeno venti edizioni, svolte nei trent'anni precedenti l'approvazione della presente legge; si tratta di un tassello importante nel percorso di riconoscimento e valorizzazione dei carnevali storici, che contribuirà a far conoscere tali eventi su tutto il territorio.

Un ulteriore obiettivo che si intende perseguire è quello della promozione della cultura e delle tradizioni storiche, il quale verrà attuato anche tramite il potenziamento delle sinergie tra la Regione e le realtà territoriali attive in questo settore: in particolare si intendono consolidare i rapporti con gli enti locali ed incentivare l'attività degli enti del terzo settore, sostenendo l'associazionismo, quale elemento promotore del carnevale e delle attività collaterali, anche grazie all'apporto del volontariato.

La Regione intende, quindi, concedere contributi ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione e nella gestione dei carnevali storici regionali, al fine di incentivare tali iniziative e contribuire alle spese funzionali alla celebrazione del carnevale e delle attività collaterali, strettamente connesse alla realizzazione dell'evento principale.

Eccezionalmente, per l'anno 2022, in considerazione di un contesto ancora caratterizzato dalla presenza di restrizioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche, dovute alla pandemia Covid-19, si ritiene di assegnare un contributo straordinario agli enti organizzatori dei carnevali storici, secondo le modalità indicate nella legge.

Infine, il controllo da parte dell'Assemblea legislativa sull'attuazione della presente legge è garantito attraverso la predisposizione della clausola valutativa, che impegna la Giunta a presentare, con cadenza triennale alla competente commissione assembleare, una relazione contenente i risultati raggiunti nel triennio.

## **Esame dell'articolato**

**Art. 1** – Sono esplicitate le finalità della legge regionale, in particolare emerge l'obiettivo primario di valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni regionali, anche al fine di incrementare forme di turismo culturale. Funzionale risulta il coordinamento con la normativa nazionale, in particolare con la Legge n. 175/2017. L'attuazione della legge regionale presuppone inoltre la collaborazione con gli enti locali e il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dall'associazionismo e dagli enti del terzo settore. L'articolo contiene inoltre la definizione di Carnevale storico, in particolare con "Carnevale storico" si intende un carnevale caratterizzato da rilevante valore storico e culturale, che si svolga sul territorio regionale e che vanti almeno venti edizioni, svolte nei trent'anni precedenti l'approvazione della presente legge.

**Art. 2** – La norma stabilisce che la Regione, per sostenere la realizzazione dei carnevali storici regionali iscritti all'Albo di cui all'articolo 3, concede contributi a soggetti pubblici e privati che organizzano l'evento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità e i criteri per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al comma 1 nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Vengono individuati dei criteri di valutazione qualitativa per la concessione dei contributi: la Giunta, infatti, dovrà tenere prevalentemente conto della rilevanza storico-culturale della manifestazione e della capacità di integrarsi con il territorio al fine di incidere sull'attrattività dello stesso, valorizzando la partecipazione delle comunità locali, delle attività collaterali di studio, ricerca, allestimento e gestione di luoghi per la documentazione aperti al pubblico; dell'innovazione e sostenibilità delle proposte progettuali e organizzative delle manifestazioni e delle attività correlate; della congruità del bilancio annuale dei soggetti organizzatori delle manifestazioni.

**Art. 3** – L'articolo prescrive l'istituzione di un Albo regionale dei carnevali storici al quale potranno essere iscritti i carnevali storici come identificati dall'articolo 1 della presente legge. La Giunta Regionale entro tre mesi dall'approvazione della legge provvede alla adozione di apposito regolamento per la definizione delle modalità di gestione dell'Albo. L'Albo dovrà inoltre contenere

il calendario delle manifestazioni, sarà annualmente aggiornato e dello stesso verrà data pubblicità sul sito internet della Regione Emilia-Romagna.

**Art. 4** – Per l’anno 2022, considerato un contesto ancora caratterizzato da restrizioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche dovuto alla pandemia Covid -19, la Regione riconosce un contributo straordinario per l’organizzazione e lo svolgimento dei carnevali storici. Ai soggetti pubblici o privati organizzatori di carnevali storici con un costo complessivo non inferiore a € 50.000,00 è riconosciuto un contributo straordinario pari al 20% delle spese sostenute. Qualora il totale dei contributi superasse la dotazione finanziaria disponibile, l’intensità del contributo verrà conseguentemente ridotta. L’importo del contributo per ciascun soggetto non può superare l’importo del deficit risultante dalla differenza fra costi e ricavi e comunque non può essere superiore a € 100.000,00. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo. Inoltre, eccezionalmente per l’anno 2022, per beneficiare del contributo straordinario di cui al presente articolo non è richiesta l’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 3 della presente legge, essendo lo stesso Albo in fase di costituzione.

**Art. 5** – La norma finanziaria stabilisce che agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, Programma 3 – Altri fondi – “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

Per gli esercizi successivi al 2024 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

**Art. 6** – Viene prevista la clausola valutativa, per consentire all’Assemblea legislativa di esercitare il controllo sull’attuazione della presente legge e valutarne i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca

informazioni sui seguenti aspetti: numero, dislocazione geografica e caratteristiche dei carnevali storici sostenuti, impatto delle manifestazioni sul territorio interessato con riferimento agli aspetti sociali, culturali, turistici, e finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 2, comma 1. Le competenti strutture dell’Assemblea legislative e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

**Art. 7** – La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Si riporta la tabella dimostrativa per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo di legge:

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2° esercizio (2023)	Pluriennale 3° esercizio (2024)
Nuove o maggiori spese (art. 2)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Minori entrate			
<b><i>Totale oneri da coprire</i></b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (art. 2)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Utilizzo risorse già autorizzate dal bilancio 2022-2024			
Nuove o maggiori entrate (art./artt. )			
<b><i>Totale mezzi di copertura</i></b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00